

incapacità; e quando essi fossero di parere discorde, il Magistrato stesso n' estraerà un terzo per definire la controversia.

IO

Potrà all' incontro il Proto Fabbricatore, al caso di qualunque difetto per parte de' Parcenevoli, astringer li medesimi alla completa, e pronta esecuzione di tutti i patti loro incumbenti; sotto star anche dovendo essi Parcenevoli al risarcimento de' danni tutti, che derivassero al Bastimento per una qualche comandata alterazione dalle dimensioni, giusta legale Attestato di due Periti, e del terzo in caso di discordia, da eleggersi dall' Eccellentissimo Magistrato all' Armar, ed egualmente per qualunque altra alterazione da quanto fosse stato convenuto nella Scrittura del Contratto.

II

Sarà debito di chiunque, o Capitano, o altra persona, che fosse destinata alla soprintendenza di qualche Fabbrica, d' invigilare diligentemente all' esecuzione del relativo Contratto, affinchè l' Opera riesca intieramente conforme al pattuito; riconoscendo anche la qualità del Legname, le Ferramenta, e gli altri Generi inservienti a quella tal costruzione. In caso di qualche difetto dovrà essa persona avvisarne tosto li Parcenevoli Capitalisti, onde possano a tempo accorrere agli opportuni compensi.